

# La responsabilità amministrativa da reato non si applica alle imprese individuali

di Fabrizio Toscano

In attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 è stato emanato il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231<sup>1</sup>, che ha introdotto la disciplina del nuovo sistema di responsabilità della persona giuridica come conseguenza di determinate categorie di reato poste in essere – a suo vantaggio o nel suo interesse – da persone fisiche qualificate dalla posizione ricoperta in seno all'ente medesimo<sup>2</sup>.

L'intervento normativo in argomento, che si pone in sintonia con l'ordinamento comunitario le cui linee di tendenza rimarcano l'esigenza di prevedere forme di responsabilità delle società, rappresenta una vera e propria rivoluzione nel settore del diritto penale d'impresa. Sul punto è utile rilevare come il tipo di responsabilità configurato, benché definito espressamente "amministrativo", necessiti di essere valutato approfonditamente in considerazione non soltanto delle peculiarità dei soggetti suoi destinatari (enti e non persone fisiche) ma soprattutto della evidente impronta penalistica che lo segna e che deriva dall'essere costruito in dipendenza del verificarsi di un reato e dal risultare assistito dalle garanzie proprie del processo penale<sup>3</sup>.

Sul piano della individuazione dei soggetti per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa da reato, deve evidenziarsi come l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 231 del 2001, dopo aver definito genericamente il contenuto del provvedimento, precisi, al comma 2, che le norme in esso contenute si applicano agli "enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica"<sup>4</sup>.

Proprio a definizione dei profili soggettivi di tale responsabilità si pone una recente sentenza della Corte di Cassazione<sup>5</sup> adita a seguito di ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Roma avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale<sup>6</sup>, condividendo il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari<sup>7</sup>, aveva ritenuto che l'ambito di applicazione della normativa in rassegna non potesse essere esteso alle imprese individuali.

In particolare il ricorrente, dopo aver rilevato che, stando alla previsione della legge, una espressa esclusione riguardava esclusivamente lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, evidenziava come "una interpretazione sistematica e razionale" del decreto medesimo inducesse a ritenere che il legislatore avesse inteso ricomprendere nell'ambito di applicazione della disciplina proprio quei soggetti economici che, sprovvisti di personalità giuridica, potevano risultare "a maggior rischio" di attività illecite.

Affermando l'infondatezza del ricorso, la Cassazione ha sottolineato come la normativa del 2001, che ha determinato nel nostro ordinamento giuridico il superamento

del principio *societas delinquere non potest*, debba intendersi riferita unicamente agli enti, "termine che evoca l'intero spettro dei soggetti di diritto metaindividuali". In tale direzione è stato, peraltro, fatto richiamo alla relazione al D.Lgs. n. 231 del 2001, la quale prende in considerazione l'ente collettivo "quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ente".

Condividendo, quindi, le conclusioni formulate dal Tribunale secondo il quale l'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica non poteva essere esteso alle imprese individuali, la Suprema Corte ha osservato come le situazioni poste a raffronto dal ricorrente (ditte individuali ed enti collettivi) presentassero "spiccati caratteri di diversità" e come non risultasse, pertanto, ipotizzabile alcuna disparità di trattamento con violazione dell'art. 3 della Costituzione.

"In ogni caso – si legge nella sentenza in commento – il divieto di analogia in *malam partem* impedisce una lettura della normativa in esame che ne estenda le previsioni anche alle ditte individuali: si tratterebbe, infatti, di una interpretazione evidentemente contraria all'art. 25, comma 2, della Costituzione".

## Note

<sup>1</sup> Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 reca "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300".

<sup>2</sup> Razzante R. – Toscano F., *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, Giappichelli Editore, Torino, 2003, p. 55. Sul punto, gli Autori rilevano come la disciplina in esame si inserisca nel quadro delle fattispecie classiche della responsabilità – penale o amministrativa – in maniera del tutto innovativa per il nostro ordinamento, introducendo un modello il quale può assumere la qualificazione di "responsabilità penale-amministrativa". Quest'ultima, infatti:

- è correlata alla commissione di determinati reati commessi da persone fisiche qualificate dalla posizione ricoperta (apicale o subordinata) in seno all'ente, nell'interesse o a vantaggio di quest'ultimo;
- è configurata dal giudice penale nell'ambito, di regola, dello stesso procedimento nel quale viene accertata la sussistenza o meno del "reato presupposto".

<sup>3</sup> È in questa direzione, quindi, che potrebbe attribuirsi alla delineata responsabilità una configurazione di natura penale: un'ipote-

si pacificamente condivisa in altri ordinamenti ma non in quello italiano, stante la previsione dell'art. 27 della Costituzione che collega ancora oggi la responsabilità penale all'elemento psicologico, riferibile alla persona fisica e non anche a quella giuridica.

<sup>4</sup> Per un diretto riscontro, si riporta il contenuto del menzionato art. 1 del D.Lgs. n. 231 del 2001:

"1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato."

2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale".

<sup>5</sup> Sentenza della VI Sezione penale n. 18941 del 3 marzo 2004.

<sup>6</sup> Adito ex art. 310 del Codice di procedura penale.

<sup>7</sup> Nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero di applicazione ad una ditta individuale della misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività per la durata di un anno, prevista dall'art. 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001.